SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

(N. 775)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato

(DONAT-CATTIN)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 GIUGNO 1977

Conversione in legge del decreto-legge 17 giugno 1977, n. 325, concernente proroga della durata in carica delle Commissioni regionali e provinciali per l'artigianato

ONOREVOLI SENATORI. — Le attuali Commissioni provinciali e regionali per l'artigianato, costituite per un triennio, a norma della legge 25 luglio 1956, n. 860, a seguito delle elezioni artigiane tenutesi il 25 ottobre 1970, hanno subìto varie proroghe della loro durata in carica in vista della presentazione della legge-quadro per l'artigianato, che deve disciplinare tra l'altro i limiti della potestà legislativa regionale in ordine alla loro costituzione e composizione.

L'ultima proroga, disposta dalla legge 12 febbraio 1977, n. 33, ha fissato al 30 ottobre 1977 la scadenza di detti organi.

Non essendo stata, però, nel contempo emanata la legge-quadro in materia, si pone la necessità di una nuova proroga della durata in carica delle attuali Commissioni provinciali e regionali, nonchè del Comitato centrale per l'artigianato.

Detta proroga è determinata dall'esigenza, prospettata dalle Regioni e dalle organizzazioni di categoria, che la ricostituzione di detti organi abbia luogo in base alle norme che saranno adottate dalle singole Regioni, in conformità dei princìpi contenuti nella legge-quadro per l'artigianato di prossima presentazione al Parlamento.

Il provvedimento d'urgenza, di cui si chiede la conversione in legge, è stato adottato in considerazione del fatto che, ai fini del rinnovo delle Commissioni, la indizione dei comizi elettorali deve — ai sensi dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1956, n. 1202 — aver luogo 120 giorni prima del termine di scadenza, per cui i relativi manifesti elettorali dovrebbero essere pubblicati entro il 2 luglio 1977.

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1500) — 2-3-4

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto-legge 17 giugno 1977, n. 325, concernente proroga della durata in carica delle Commissioni regionali e provinciali per l'artigianato.

Decreto-legge 17 giugno 1977, n. 325, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *n. 166 del 20 giugno 1977.*

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 77, secondo comma, della Costituzione;

Vista la legge 12 febbraio 1977, n. 33, concernente la proroga della durata in carica delle Commissioni per l'artigianato fino al 30 ottobre 1977;

Considerato che la procedura elettorale per il rinnovo di detti organi dovrà avere inizio, ai sensi dell'articolo 9, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1956, n. 1202, il 2 luglio 1977;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di prorogare ulteriormente la durata in carica delle Commissioni per l'artigianato in attesa dell'emanazione della legge-quadro per l'artigianato;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

DECRETA:

Art. 1.

Il periodo di durata in carica delle attuali Commissioni provinciali e regionali per l'artigianato nonchè del Comitato centrale dell'artigianato, già prorogato sino al 30 ottobre 1977 dalla legge 12 febbraio 1977, n. 33, è ulteriormente prorogato di un anno.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 giugno 1977

LEONE

ANDREOTTI — DONAT-CATTIN

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO